

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **48/1991** (ECLI:IT:COST:1991:48)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **11/12/1990**; Decisione del **28/01/1991**

Deposito del **06/02/1991**; Pubblicazione in G. U. **13/02/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16899**

Atti decisi:

N. 48

SENTENZA 28 GENNAIO-6 FEBBRAIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, ultima parte, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento), in relazione all'art. 11, terzo comma, prima parte, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e all'art. 10, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ditta Giomar e l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bolzano, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Ritenuto in fatto

1. - La S.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore di Venezia opposizione all'ingiunzione con la quale il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000 a titolo di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione diretta di un lavoratore residente nella provincia di Trento in violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, che prevede anche per le assunzioni dirette, a favore dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il diritto di precedenza di cui all'art. 10, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione, nonché all'art. 10, primo comma, dello Statuto approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.

Ha premesso che è tuttora vigente l'art. 11 della legge n. 264 del 1949, che consente alle aziende con meno di tre dipendenti l'assunzione diretta di lavoratori e che il diritto di precedenza dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano sussiste anche per le assunzioni dirette, secondo la disposizione denunciata, interpretata letteralmente. Ha, quindi, rilevato che la potestà legislativa provinciale, siccome di natura integrativa della legislazione statale (art. 10, primo comma, dello Statuto), deve esercitarsi in conformità del disposto delle leggi statali, improntato al principio della piena libertà di scelta del lavoratore da assumersi direttamente. Ed ha osservato, quindi, che la norma censurata, limitando tale scelta ai soli residenti nella provincia di Bolzano, violerebbe:

a) l'art. 10, primo comma, dello Statuto, che pone limiti alla potestà legislativa provinciale, tanto più che il terzo comma dello stesso articolo regola il collocamento in senso stretto, cioè l'avviamento al lavoro con richiesta scritta, numerica o nominativa, del datore di lavoro, e non anche l'assunzione diretta;

b) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per l'arbitraria discriminazione che si verificherebbe, in ragione del solo fatto anagrafico, tra lavoratori residenti nella provincia e lavoratori non residenti, nonché tra imprenditori in ragione della sola circostanza materiale dello svolgimento dell'attività nell'una o nell'altra località;

c) l'art. 41, primo comma, della Costituzione per la compressione che si verifica della facoltà del datore di lavoro di scegliere liberamente i propri dipendenti specie quando la struttura organizzativa di cui è titolare sia di quella modestia che la legge statale considera inidonea alla limitazione;

d) gli artt. 2 e 4 della Costituzione in quanto il disconoscimento del fondamentale diritto alla libera scelta del posto di lavoro equivale a lesione ingiustificata della personalità e dignità sociale del lavoratore e dello stesso diritto al lavoro.

3. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale.

3.1 - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia di Bolzano concludendo per l'infondatezza della questione.

All'uopo ha osservato che la potestà legislativa provinciale ex art. 10 dello Statuto, sebbene "integrativa", non è una mera potestà regolamentare, come pretende il giudice a quo, ma assume portata complementare rispetto alla legislazione statale, ben potendo ad essa innovare al fine di adattarla alle particolari esigenze locali e che non ha alcun fondamento la pretesa di limitare il diritto di precedenza sancito dall'art. 10, terzo comma, dello Statuto speciale ai soli casi di collocamento per il tramite dell'ufficio, trattandosi di disposizione inserita nello stesso articolo che attribuisce potestà normativa in materia di collocamento e non essendo a questa estraneo, come riconosce anche il giudice a quo, il caso dell'assunzione "diretta": la norma censurata altro non è se non integrazione della disciplina statale, disposta, in attuazione di specifica previsione statutaria, a tutela delle minoranze locali.

Ha rilevato, inoltre, che non si possono invocare i principi costituzionali di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica per delegittimare disposizioni improntate ai suddetti fini di tutela, imposti non solo da norme dello Statuto speciale, ma anche dalla stessa Costituzione e che è insussistente la presunta violazione degli artt. 2 e 4 della Costituzione perché proprio la disciplina pubblicistica del lavoro e segnatamente quella del collocamento dimostrano che non esiste nel nostro ordinamento un'assoluta libertà di scelta, da parte del lavoratore, del proprio datore di lavoro.

Nell'imminenza dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni formulate, ha sottolineato che nella materia del collocamento rientrano anche le assunzioni dirette, come del resto riconosce lo stesso giudice remittente, onde non si comprende come ad esse non possa estendersi anche il diritto di precedenza. Ha aggiunto, poi, che la potestà legislativa riconosciuta, siccome integrativa, può essere pure esercitata con contenuti innovativi rispetto alla legislazione statale (sentenza Corte cost. n. 227 del 1990).

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, violi gli articoli:

1) 10, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto il carattere integrativo ivi attribuito alla potestà legislativa provinciale, rispetto a quella statale in materia di collocamento, non consentirebbe di disciplinare localmente i casi di assunzioni dirette limitando il potere del datore di lavoro di scegliere i propri dipendenti;

2) 3 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una arbitraria discriminazione fra i lavoratori e fra i datori di lavoro in base, rispettivamente, al fatto della residenza e del luogo di svolgimento dell'attività;

3) 41 della Costituzione, perché risulterebbe ingiustificatamente limitata la libertà di iniziativa economica;

4) 2 e 4 della Costituzione, in quanto la limitazione, in danno dei lavoratori, della libertà di scegliere il proprio datore di lavoro, comprometterebbe la personalità e dignità sociale dei primi e lederebbe lo stesso diritto al lavoro.

2. - La questione è fondata.

L'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, dispone che hanno precedenza nel collocamento e nell'avviamento al lavoro i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano e prevede una sanzione amministrativa a carico di coloro che assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

2.1 - La citata disposizione della legge provinciale risulta in netto contrasto con il terzo comma dell'art. 10 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1970, n. 670, applicabile anche alla provincia di Bolzano.

Invero, il diritto di precedenza è previsto specificamente solo per i lavoratori che siano iscritti nelle liste di collocamento e siano oggetto di una richiesta del datore di lavoro, numerica o nominativa, a seconda delle varie norme che disciplinano il collocamento dei lavoratori ed il loro avviamento al lavoro. Non riguarda affatto l'assunzione diretta di cui beneficiano i datori di lavoro titolari di aziende con non più di tre dipendenti, secondo il disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 464, la quale contiene i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

In caso di assunzione diretta il datore di lavoro deve solo comunicare i nominativi degli assunti all'Ufficio di collocamento della zona, secondo quanto è previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 11 citato.

2.2 - Per i lavoratori assunti direttamente non vi è, quindi, l'intervento dell'Ufficio di collocamento. La norma statutaria, interpretata nei suddetti termini anche dal giudice remittente, importa anzitutto la insussistenza del diritto di preferenza a favore dei residenti nella provincia nel caso di assunzione diretta.

Il contrasto della disposizione della legge regionale in esame con la norma statutaria importa la violazione dell'art. 10 dello Statuto. Ne va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale.

La violazione degli altri precetti costituzionali (artt. 3, primo comma, 41, 2 e 4) si deve ritenere assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa anche nei casi di assunzione diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.